

Torino, 19 gennaio 2023

NOTIZIE UTILI N. 1

Novità Legge di Bilancio 2023

È stata pubblicata in GU n. 303, supplemento ord. n. 43 del 29 dicembre, la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, Legge di Bilancio per l'anno 2023.

Si riepilogano di seguito le principali novità:

- **Superbonus** riviste e ampliate le norme che prevedono i casi di esclusione dalla riduzione dell'aliquota per il Superbonus dal 110% al 90%, disposta dal DL Aiuti- Quater, a partire dal 2023.
- **Proroga bonus mobili:** per l'anno 2023 viene incrementato a 8.000 euro l'importo massimo di spesa su cui è possibile calcolare la detrazione del 50% per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici green destinati all'arredo di immobili oggetto di ristrutturazione.
- **Rinegoziazione mutui da tasso variabile a fisso:** è stata introdotta la possibilità, per coloro che hanno stipulato mutui ipotecari a tasso variabile per l'acquisto o la ristrutturazione della propria abitazione, di rinegoziare il mutuo passando al tasso fisso.
Possono beneficiare della rinegoziazione i mutuatari che, al momento della richiesta di rinegoziazione, abbiano un ISEE non superiore a 35 mila euro e non siano in ritardo nel pagamento delle rate del mutuo.
E' inoltre richiesto che il mutuo ipotecario presenti le seguenti caratteristiche:
 - stipula o accollo prima dell'entrata in vigore del 1° gennaio 2023;
 - importo originario non superiore a 200 mila euro;
 - tasso e rata variabile per tutta la durata del contratto.
- **Elevazione soglia contante a cinquemila euro:** a decorrere dal 1° gennaio 2023, il valore oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante è elevato da 1.000 a 5.000 euro.
- **Aumento delle soglie di ricavi per accedere alla contabilità semplificata:** le soglie di ricavi da non superare nell'anno per usufruire della contabilità semplificata sono elevate da:
 - 400.000 a 500.000 euro per le imprese che esercitano la prestazione di servizi
 - da 700.000 a 800.000 euro per le imprese aventi a oggetto altre attività.

- **Flat tax incrementale:** limitatamente all'anno 2023, per le persone fisiche titolari di reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo che non applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi 54 e successivi, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, viene prevista, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito IRPEF, un'imposta sostitutiva dell'IRPEF medesima e delle relative addizionali calcolata con un'aliquota del 15 per cento su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo, d'importo più elevato, dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5%.
- **Agevolazioni assunzioni a tempo indeterminato:** previsto l'esonero totale (nel limite di 8.000 euro) per le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023, di giovani under 36, donne disoccupate e percettori di reddito di cittadinanza.
- **Agevolazione per le nuove iscrizioni alla previdenza agricola di personale con età inferiore a 40 anni:** esteso a tutto il 2023, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'IVS per le nuove iscrizioni di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali con età inferiore a quarant'anni.
- **Novità nella disciplina delle prestazioni occasionali:** viene ampliata la possibilità di ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale attraverso l'aumento da 5.000 a 10.000 euro l'anno del limite massimo dei compensi che possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore, e la previsione della possibilità di ricorrere a tali prestazioni da parte di utilizzatori con un numero di dipendenti con contratto a tempo indeterminato fino a 10, anziché a 5. Sono, inoltre, previste disposizioni speciali per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali, favorendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura.
- **Cuneo Fiscale** (l'argomento sarà oggetto di un successivo approfondimento)
- **Pensioni** (l'argomento sarà oggetto di un successivo approfondimento):
 - Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile.
 - Proroga del cosiddetto Anticipo Pensionistico Sociale (APE Sociale).
 - Modifiche al trattamento cosiddetto "Opzione Donna".
 - Rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici.

- **Congedo parentale:** aumentata dal 30% all'80% della retribuzione l'indennità di congedo parentale per la durata massima di un mese e per i congedi fruiti fino al sesto anno di vita del bambino.
- **Proroga fino al 31/3/2023 dello Smart working per i lavoratori dipendenti fragili, sia del settore pubblico che privato.**
- **Maggiorazioni dell'Assegno unico** (l'argomento sarà oggetto di un successivo approfondimento)
- **Riforma del reddito di cittadinanza:** nelle more di un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, la misura del reddito di cittadinanza è riconosciuta nel limite massimo di 7 mensilità, ad eccezione dei nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, minorenni o persone con almeno sessant'anni di età. A decorrere dal primo gennaio 2023, i soggetti beneficiari devono essere inseriti, per un periodo di sei mesi, in un corso di formazione o di riqualificazione professionale. In caso di mancata frequenza del programma assegnato, il nucleo familiare del beneficiario del reddito di cittadinanza decade dal diritto alla prestazione.

Il beneficio del reddito decade anche nel caso in cui sia rifiutata la prima offerta di lavoro. Inoltre, la quota dell'assegno destinata all'affitto sarà pagata direttamente ai proprietari.

Novità Definizione-Conciliazione e Rinuncia agevolata liti tributarie

E' possibile definire con modalità agevolate le controversie tributarie pendenti alla data di entrata in vigore della norma, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, in cui sono parte l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Dogane, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione), mediante il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Se il ricorso pendente è iscritto in primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore. Se vi è soccombenza dell'Agenzia fiscale, le controversie pendenti possono essere definite con il pagamento del 40 per cento del valore della controversia, in caso di soccombenza dell'Agenzia nella pronuncia di primo grado e del 15 per cento del valore, in caso di soccombenza della medesima Agenzia nella pronuncia di secondo grado.

In alternativa è possibile:

- definire, entro il 30 giugno 2023, con un accordo conciliativo fuori udienza le controversie tributarie pendenti, aventi ad oggetto atti impositivi in cui e' parte l'Agenzia delle Entrate.

- rinunciare in via agevolata, entro il 30 giugno 2023, alle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate e che sono pendenti in Corte di Cassazione. Con la rinuncia agevolata si dispone il pagamento delle somme dovute per le imposte, gli interessi e gli accessori, ma con sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge.

Addio alla PEC: arriva la REM, nuovo standard europeo

La PEC è a quanto pare uno strumento destinato ad essere soppiantato dalla cosiddetta REM (Registered Electronic Mail): si tratta del nuovo standard europeo per la posta elettronica certificata. A introdurre il nuovo sistema è il Regolamento del DAS (Regolamento europeo per l'identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno ha introdotto i Servizi Elettronici di Recapito Certificato (SERC) come servizi fiduciari (trust services). Negli intenti di questo nuovo regolamento lo standard europeo riuscirà ad appianare tutte le differenze da paese a paese: l'italiana PEC si evolverà in un sistema di recapito elettronico certificato qualificato utilizzabile anche a livello europeo per lo scambio sicuro di comunicazioni elettroniche dotate di valore probatorio.

Tassazione dei premi di risultato

È prevista la riduzione dal 10 per cento al 5 per cento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa ai **lavoratori dipendenti del settore privato.**

Partite Iva apri e chiudi

Si riconosce all'Agenzia delle Entrate la possibilità di effettuare specifiche analisi del rischio anche attraverso l'esibizione di documentazione tramite cui sia possibile la verifica dell'effettivo esercizio dell'attività.

Trattamento IVA: danno da ristorare e risoluzione contratto

L'Agenzia delle Entrate, Divisione Contribuenti, Direzione Centrale Grandi contribuenti e Internazionale, con la Risposta n. 588/2022 ha fornito chiarimenti in merito al trattamento IVA nella determinazione del risarcimento del danno e annessa risoluzione contrattuale.

Giova preliminarmente rilevare che la determinazione del corretto trattamento fiscale delle somme corrisposte deriva dall'individuazione della natura giuridica delle medesime somme. Nello specifico, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione alla fattispecie in scrutinio, necessita appurare se gli importi da corrispondere costituiscono il corrispettivo

per una prestazione ricevuta, il risarcimento per inadempimento ovvero il mancato rispetto dell'adempimento di obblighi contrattuali. (A tal proposito art. 3, 13 e 15 D.P.R. 633/1972).

Con riferimento alla risoluzione del contratto dovuta alla mancata esecuzione, l'Agenzia delle Entrate ha avuto modo di evidenziare come ai sensi del combinato disposto dell'art. 1453 c.c. (Risolubilità del contratto per inadempimento -) e 1223 c.c. (Risarcimento del danno), assunto il co. 1 art.15 D.P.R. 633/72 che qualora l'importo da riconoscersi rappresenti il ristoro del danno derivante dall'impossibilità ad adempiere tale somma di denaro non è causalmente collegata ad alcuna prestazione di servizi o una cessione di beni di cui possa rappresentare il corrispettivo ma assolve una funzione esclusivamente risarcitoria.

Pertanto, si ritiene che sia da escludersi dal campo di applicazione dell'Iva per mancanza del presupposto oggettivo, ai sensi del citato articolo 15 del d.P.R. n. 633 del 1972 (cfr. in tal senso anche la risposta n. 74 del 2019).

<https://www.diritto.it/wp-content/uploads/2022/12/Risposta-AE-n.-588-2022.pdf>

Concorsi nazionali in scadenza questo mese:

- 15 posti come tenente TLA, presso il Comando Generale della Guardia di Finanza (scadenza 26 gennaio);
- 114 posti per vari profili professionali presso l'ENAC (scadenza 26 gennaio);
- 354 posti di allievi dirigenti, presso la SNA Scuola Nazionale dell'Amministrazione (scadenza 29 gennaio);
- 17 posti come tecnologo INGV (scadenza 30 gennaio);
- 24 posti come collaboratore tecnico INGV (scadenza 30 gennaio).

Il Coordinamento Regionale Piemonte
FLP Ecofin – Agenzie Fiscali